

DIRIGENTISCUOLA- Di.S.Conf. ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA — CONFEDERATA CODIRP



CONFRONTO M.I. DEL 27.05.2020 SU MOBILITA' E INCARICHI DD.SS

Posizione di DIRIGENTISCUOLA-Di.S.Conf.

1. Confronto come e a qual fine?

Fidando che si voglia ripristinare in modo corretto il sistema delle relazioni sindacali, finora compresse dal Coronavirus, ci attendiamo che, sui punti all'ordine del giorno, il confronto – come recita l'articolo 5 del CCNL – sia realmente, e lealmente, la "modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito ... al fine di consentire ai soggetti sindacali ... di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'amministrazione intende adottare".

Per parte nostra ci siamo sforzati di formulare proposte fattibili o – almeno – realistiche, considerando i vincoli figuranti nella normativa, ma anche le aperture che offre: se, ovviamente, non ci si irrigidisce su posizioni precostituite ovvero è già pronta la soluzione *a prescindere*.

2. La mobilità dei dirigenti scolastici

2.1. E' bene ricordare – **anche** ad alcuni Uffici scolastici regionali, che qualche volta danno mostra di non averlo chiaro, – che la mobilità dei dirigenti scolastici, sia all'interno della regione che interregionale, secondo l'articolo 40, comma 1 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i., è oggetto di contrattazione nei limiti previsti dalle norme di legge.

E al riguardo, per la norma di rinvio contenuta nell'articolo 1, comma 9 del CCNL 2016-2018, in vigore dal 9 luglio 2019, le disposizioni in materia applicabili restano quelle specificate nell'articolo 9 del CCNL del 2006-2009 del 10 luglio 2010, ex Area V; che, nell'ambito della regione, regola al comma 2 il conferimento dell'incarico in scadenza di contratto e, al comma 3, il derogatorio mutamento d'incarico in corso di contratto per i casi, tassativi, figuranti nelle lettere a) e b), e per gli "altri casi di particolare rilevanza previsti da norme speciali", nella lettera c).

Mentre per la mobilità interregionale l'articolo 53 del CCNL 2016-2018, citato, elimina il consenso del dirigente dell'Ufficio scolastico della regione richiesta, lasciandone per il resto immutata la vigenza sul consenso del dirigente dell'Ufficio scolastico della regione in uscita e sul limite massimo del 30% dei posti annualmente disponibili nella regione cui si aspira.



DIRIGENTISCUOLA- Di.S.Conf. ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA — CONFEDERATA CODIRP



L'altra novità è prevista nell'articolo 5, comma 5 del nuovo CCNL; che, con riferimento ai soli dirigenti delle istituzioni scolastiche ed educative, mantiene il **confronto** a livello di Direzione scolastica regionale <u>sui (soli) criteri generali per il (solo) conferimento degli incarichi di reggenza,</u> non altro.

Quindi, *a contrario*, la mobilità dei dirigenti scolastici – regionale e interregionale – è adesso materia di confronto in sede del Ministero dell'istruzione.

Ed è questa pertanto la sola sede in cui l'Amministrazione può sottoscrivere un'Intesa, a conclusione del confronto, per regolare la predetta mobilità nella sua duplice forma.

Tanto doverosamente premesso, le proposte sono:

- ➢ assegnare alla mobilità regionale tutti i posti disponibili, ma non vacanti perché il (l'ex) titolare peraltro il termine è improprio in corso di contratto è stato chiamato ad altro incarico. Posti che alcuni USR hanno finora abusivamente tenuto in caldo e per intanto affidati a ripetuta reggenza; la previsione contrattuale è chiarissima: "I dirigenti ricevono un incarico nominale per la durata corrispondente al comando. Le sedi affidate per incarico nominale diventano disponibili per altro incarico. (...) Al rientro in sede è garantita la precedenza al dirigente che precede cronologicamente nella titolarità della stessa e, a parità cronologica dell'affidamento, al dirigente che l'abbia effettivamente svolto.";
- qualora, per la mobilità interregionale, non si voglia o non si possa (perché non prevista nel CCNL) attivare in tempi utili un'apposita sessione negoziale che riveda ab imis la materia, si ritiene possibile convenire che il combinato disposto degli articoli 53 e 9, comma 4, rispettivamente del CCNL 2016-2018 e del CCNL 2006-2009 (ante), va inteso nel senso che il limite del 30% è inderogabile, a ribasso così come a rialzo: quale misura ragionevolmente equilibrata per soddisfare esigenze contrapposte, sia tra dirigenti scolastici e Amministrazione che tra colleghi).
- **2.2.** Per i dirigenti scolastici immessi nei ruoli regionali dal primo settembre 2019, ma vincitori di un concorso nazionale, occorre abbandonare la facile, e crudele, propaganda di una "mobilità straordinaria", illudendoli di un rientro nella propria regione o viciniore dopo un anno d'incarico e dunque in corso di contratto: ciò che richiederebbe un intervento legislativo per la modifica pro parte dell'articolo 19, comma 2 del D. Lgs. 165/01, secondo cui gli incarichi di funzioni dirigenziali



DIRIGENTISCUOLA- DI.S.Conf. ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA – CONFEDERATA CODIRP



non possono avere una durata inferiori a tre anni né superiore a cinque, potendosi derogare dal limite minimo se è raggiunta l'età per l'obbligato collocamento a riposo.

Per contro, i medesimi dirigenti per *DIRIGENTISCUOLA-Di.S.Conf.* dovrebbero poter usufruire del mutamento d'incarico in corso di contratto per gli stessi motivi eccezionali elencati nel menzionato articolo 9, comma 3 del CCNL 2006-2009 (ante); e con diritto di priorità se si avvalgono della legge 104/92 o di altre leggi speciali: situazioni che andrebbero tutte controllate e sanzionate se non veritiere o false! Il mutamento d'incarico in vigenza di contratto e, a normativa vigente, l'unico istituto utilizzabile per arginare, almeno in parte, i danni che si potevano tranquillamente evitare qualora le parti avessero avuto l'umiltà di prendere in considerazione le proposte di DIRIGENTISCUOLA.

3. Conferimento d'incarico dalla graduatoria di merito

3.1. Non si corrisponde al dovere di dire la verità, e di dirla con parole precise, anche quando, dopo l'impossibile (almeno in tempi celeri e in sede negoziale) "mobilità straordinaria", si accarezzano – con sibilline circonlocuzioni – le insostenibili pretese di coloro che vorrebbero recuperare il posto nella graduatoria dell'ultimo concorso a dirigente scolastico, dalla quale sono stati depennati per non avere assunto formalmente servizio al momento, con l'atto di sottoscrizione del contratto e contestuale assegnazione della sede, come prescritto dall'articolo 15, comma 4 del DDG 23.11.2017 (recante l'apposito bando concorsuale), che riprende l'articolo 17, comma 4 del D.P.R. 487/94, Regolamento sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e modalità di svolgimento dei concorsi.

Siano essi dei sinceri penitenti o abituali confidenti sulle furbizie italiche, potrebbero così pure lucrare una sede più comoda di quella rifiutata un anno fa! Al massimo e per i soli casi in cui la decadenza è stata disposta dall'Amministrazione senza riscontrare i ricorsi degli interessati, ingenerando, quindi, una specie di equivoco, si potrebbero valutare le singole situazioni inserendo gli interessati in coda alla graduatoria.

Dire allora nel corso di una informativa, e poi scriverlo nei comunicati facenti seguito, che lo scorrimento della graduatoria deve comprendere i candidati idonei è condivisibile e lo abbiamo già ripetutamente sostenuto. Se ancora oggi si ha l'umiltà di leggere il documento predisposto da DIRIGENTISCUOLA si prenderà atto della proposta di costituire le graduatorie regionali, consentendo a tutti, idonei compresi, di indicare la regione o al massimo le regioni limitrofe a quella di residenza. Non ci sarebbe stata alcuna rinuncia, non ci sarebbero stati esiliati, non ci sarebbero stati ricorsi, ecc...



DIRIGENTISCUOLA- DI.S.Conf. ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA – CONFEDERATA CODIRP



3.2. Se, come i precedenti, il concorso di cui si discorre fosse stato regionale, il problema si sarebbe posto in termini differenti, di libera scelta – o meno *coattiva* – della circoscrizione territoriale in cui concorrere. Essendo ora nazionale, chi è stato costretto in una sede distante fino a mille chilometri si sente – almeno in qualche misura e a ragione – un *esiliato*. Tal che non pochi hanno rinunciato o subito dopo hanno chiesto la restituzione al ruolo di provenienza.

Può essere pertanto fattibile, e auspicabile, che l'Amministrazione sposi uno sguardo prospettico e non assuma una posizione difensiva nel vagliare la proposta che *DIRIGENTISCUOLA* ha presentato giusto un anno fa in occasione della nomina della corposa prima *tranche* di vincitori e del tutto disattesa, con le note non lievi conseguenze e che si riproporrebbero in questa seconda tornata.

Avendo limitato il punto all'o.d.g. solo a "conferme, mutamenti, mobilità interregionale" e non anche all'affidamento dei nuovi incarichi, ci asteniamo dal fornire osservazioni e/o considerazioni, limitandoci a ricordare che "i criteri generali per il conferimento degli incarichi dirigenziali" sono oggetto di confronto (lett. g, c. 3, art. 5 CCNL/2016/2018), prima che l'amministrazione invii la prevista documentazione ricordata, con separata nota, in mattinata.